



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

Sezione: Situazioni giuridiche soggettive -Vita privata e familiare - *Ambiente*

Titolo: *La Corte EDU condanna l’Italia sul “caso ILVA”. Alla ricerca di un equilibrio tra tutela della salute, rispetto dell’ambiente ed esercizio di attività economiche di interesse nazionale.*

Autore: LEONARDO NULLO

Sentenza di riferimento: Corte Eur. Dir. Uomo, sez. I, sentenza *Cordella e altri c. Italia*, 24 gennaio 2019

Parametro convenzionale: Artt. 2, 8, 13 C.E.D.U.

Parole chiave: Diritto alla vita, diritto al rispetto della vita privata e familiare, diritto ad un ricorso effettivo

Abstract

With the judgment *Cordella e altri c. Italia*, The European Court of Human Rights back to rule on the “ILVA case”, condemning the Italian State for the violation of art. 8 C.E.D.U. (right to private life) because the institutional authorities failed to take the necessary measures to protect the right of those concerned to respect their private lives, on which the polluting emissions of ILVA would have interfered. The ECHR also decides for the violation of the art. 13 C.E.D.U. (right to have an effective remedy), considering that the Italian legal system was devoid of internal remedies by which the inhabitants concerned could have complained about the failure to implement the environmental recovery plan required by the “save-ILVA” decrees and, ultimately, effectively defending against the violation of a right protected by the European Convention.

SOMMARIO: 1. Una breve ricostruzione del c.d. “caso ILVA”. – 2. La pronuncia *Cordella e altri c. Italia* – 2.1. Questioni di ricevibilità: la qualità di vittime dei ricorrenti e il previo esaurimento dei ricorsi interni – 2.2. Le statuizioni di merito. – 3. Riflessioni conclusive: la difficile tutela dei diritti umani nella “società del rischio”.

1. Una breve ricostruzione del c.d. “caso Ilva”.

Con la sentenza *Cordella e altri c. Italia*¹, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si è pronunciata sul

¹ Corte EDU, Sez. I, sent. 24 gennaio 2019, *Cordella e altri c. Italia*, in www.echr.coe.int. Per un commento v. S. CARRER, *Le armi spuntate dell’Italia contro l’inquinamento: la condanna della Corte EDU nel caso Ilva (Cordella ed altri c. Italia)*, in www.giurisprudenzapenale.com, 19 febbraio 2019; S. FILIPPI, *Ilva: la Corte EDU condanna l’Italia per violazione degli art. 8 e 13 della convenzione*, in www.diritticomparati.it, 28 gennaio 2019; S. ZIRULIA, *Ambiente e diritti umani nella sentenza della Corte di Strasburgo sul*



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

noto “caso Ilva”, condannando lo Stato italiano per violazione dell’art. 8 C.E.D.U. (diritto al rispetto della vita privata e familiare), in quanto le autorità istituzionali avrebbero omesso di adottare quelle misure necessarie per proteggere il diritto degli interessati al rispetto delle loro vite private, sulle quali avrebbero interferito le emissioni inquinanti dell’acciaieria ionica. Il decidente europeo ha altresì ravvisato la violazione dell’art. 13 C.E.D.U. (diritto a un ricorso effettivo), ritenendo che l’ordinamento italiano fosse inoltre privo di vie di ricorso interne per mezzo delle quali gli abitanti interessati avrebbero potuto lamentare la mancata attuazione del piano di risanamento ambientale previsto dai decreti “salva-Ilva” e, in definitiva, difendersi in modo effettivo a fronte della violazione di un diritto sancito dalla Convenzione. Pur a fronte di tali constatazioni, tuttavia, alle vittime non è stato accordato alcun risarcimento, in quanto la Corte EDU, come in altre occasioni², ha ritenuto che l’accertamento delle violazioni costituisse una riparazione sufficiente per il danno morale subito (§ 187).

La sentenza in commento è certamente destinata a rimettere in discussione la gestione approntata dal governo italiano di un polo siderurgico – quello di Taranto – di interesse strategico nazionale. Tant’è che, all’indomani dell’esplosione mediatica del “caso Ilva”, proprio la centralità del sito economico tarantino aveva reso necessario un ripristino dello stato delle cose che bilanciasse il rispetto dell’ambiente con la prosecuzione dell’attività produttiva.

Ripercorrendo brevemente le vicende fattuali che hanno condotto alla situazione corrente, si ricorda che in data 25 luglio 2012 il Giudice per le indagini preliminari di Taranto aveva disposto il sequestro dell’area a caldo dell’acciaieria, provvedimento intervenuto nell’ambito di un procedimento per reati contro l’incolumità e la salute pubblica a carico dei dirigenti della società. Cercando di evitare la stasi economico-produttiva del sito e, quindi, di salvaguardare le esigenze occupazionali, le istituzioni politiche erano prontamente intervenute con i decreti “salva-Ilva”, di cui il primo convertito con L. 24 dicembre 2012, n. 231. Decreto, quello citato, che aveva ricevuto anche l’avallo della Consulta, la quale, con sentenza n. 85 del 2013³, aveva respinto una questione di legittimità costituzionale sollevata proprio dal

caso Ilva, in *Diritto penale contemporaneo*, 2019, n. 3, p. 135 ss.

² Alle medesime conclusioni si è pervenuti anche in Corte EDU, sent. 10 gennaio 2012, *Di Sarno e altri c. Italia*, in www.echr.coe.int. Sulla sentenza v. A. COLELLA, *Strasburgo condanna l’Italia per la gestione dell’emergenza rifiuti in Campania*, in www.penalecontemporaneo.it, 13 gennaio 2012.

³ Corte Cost., sent. 6 maggio 2013, n. 65, in *Giur. cost.*, 2013, p. 1424 ss., con nota di V. ONIDA, *Un conflitto fra poteri sotto la veste di questione di costituzionalità: amministrazione e giurisdizione per la tutela dell’ambiente*, p. 1494 ss.; D. PULITANÒ, *Giudici tarantini e Corte costituzionale davanti alla prima legge ILVA*, *ivi*, p. 1498 ss.; R. BIN, *Giurisdizione o amministrazione, chi deve prevenire i reati ambientali? Nota alla sentenza “Ilva”*, *ivi*, p. 1505 ss.; G. SERENO, *Alcune discutibili affermazioni della Corte sulle leggi in luogo di provvedimento*, *ivi*,



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

G.i.p. di Taranto, osservando come il legislatore avesse effettuato un ragionevole bilanciamento tra confliggenti diritti di rango costituzionale: quello alla salute e ad un ambiente salubre (art. 32 Cost.), da un lato, e quello al lavoro e al mantenimento dei livelli occupazionali (art. 4 Cost.), dall’altro.

Avevano quindi fatto seguito ulteriori decreti “salva-Ilva”, caratterizzati dalla previsione, accanto alla possibilità di prosecuzione dell’attività economica, della necessità di attuare un piano di risanamento ambientale che neutralizzasse gli effetti inquinanti del sito, il cui termine di attuazione risulta fissato ad agosto 2023.

Ebbene, le perplessità che suscita la descritta azione istituzionale – per mezzo della quale si era chiesta ed ottenuta la rimozione degli effetti delle misure cautelari disposte dagli organi giurisdizionali, senza però mai realizzare il risanamento ambientale – sono state confermate proprio dalla sentenza *Cordella e altri c. Italia* che ha sancito l’evidente inadeguatezza degli interventi delle autorità politiche italiane, alle quali si addebita proprio la mancata adozione di misure volte a proteggere la popolazione locale dalle emissioni dell’Ilva.

2. La pronuncia *Cordella e altri c. Italia*.

In ossequio al principio *iura novit curia*, il decidente ha anzitutto scelto di esaminare le doglianze sotto l’angolo dell’art. 8 C.E.D.U. (diritto al rispetto della vita privata e familiare), e non dell’art. 2 C.E.D.U. (diritto alla vita), così come prospettato dai ricorrenti. La Corte non motiva in modo attento detta scelta se non richiamando la sua prerogativa di riqualificare giuridicamente i fatti che le sono sottoposti (§ 94). Nel prosieguo si darà conto delle concrete conseguenze della disamina dei fatti dalla prospettiva di una mera lesione della vita privata, e non del diritto alla vita di cui all’art. 2 C.E.D.U.

2.1. Questioni di ricevibilità: la qualità di vittime dei ricorrenti e il previo esaurimento dei ricorsi interni.

A ricorrere a Strasburgo sono stati gli abitanti di Taranto e delle zone limitrofe, tutti accomunati dalla circostanza di vivere in territori interessati dalle emissioni inquinanti del sito siderurgico.

Gli argomenti del ricorso possono essere così riassunti. Da un lato, veniva lamentato come molti rapporti

p. 1511 ss. V. anche M. MONTAGNA, *Incostituzionalità del decreto Ilva del 2015 e conseguenze sul sequestro preventivo*, in www.ilpenalista.it, 4 giugno 2018.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

scientifici di tipo epidemiologico (effettuati in un periodo che va dal 1997 al 2017) avessero con certezza evidenziato che nei comuni interessati vi fosse un aumento del tasso di morbilità e mortalità per patologie oncologiche, cardiovascolari, respiratorie e digestive eziologicamente riconducibile all’inquinamento correlato all’attività economica dell’ILVA. Dall’altro, i ricorrenti si dolevano della prosecuzione dell’attività siderurgica nonostante gli intervenuti sequestri, nonché dell’assenza, nell’ordinamento giuridico italiano, di vie di ricorso interne che permettessero di ricevere una tutela effettiva al cospetto dell’emergenza sanitaria causata dall’attività siderurgica del complesso ionico.

Prima di statuire nel merito, la Corte EDU si è soffermata su due questioni di ricevibilità del ricorso⁴, vale a dire sulla qualità di “vittima”⁵ dei ricorrenti e sul previo esaurimento di ricorsi interni.

Quanto alla prima, il Governo italiano contestava che i ricorrenti potessero essere qualificati “vittime” – in quanto questi non avrebbero rappresentato al giudice europeo dei danni particolari, risolvendosi il ricorso in una doglianza generica, volta a denunciare un generale stato di inquinamento – e che la maggior parte di essi vivesse al di fuori di Taranto, quindi in zone non direttamente interessate dalle emissioni.

Ebbene, i giudici di Strasburgo, ribadita l’inammissibilità dell’*actio popularis*, vale a dire di un meccanismo giurisdizionale volto alla tutela di situazioni non individuali, ricorda a tal proposito come né l’art. 8, né qualsiasi altra disposizione della Convenzione europea garantiscano specificamente una protezione generale dell’ambiente in quanto tale (§ 100). A tal proposito, viene rimarcato dal giudice sovranazionale come un danno ambientale non possa rilevare *ex se*⁶, ma solo nella misura in cui esso abbia comportato una violazione della sfera privata o familiare della persona (§ 101).

Svolta questa premessa, il decidente ritiene che tali offese individuali siano effettivamente riscontrabili nel caso in oggetto, ove il pericolo di danno alle persone derivante dalle emissioni dell’ILVA è stato documentato da studi scientifici di inequivoca attendibilità. E invero, salvo talune eccezioni⁷, i ricorrenti

⁴ Per un quadro istituzionale delle questioni di ricevibilità v. G. UBERTIS, *La tutela dei diritti dell’uomo davanti alla Corte di Strasburgo*, in *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, a cura di G. Ubertis - F. Viganò, Torino, 2016, p. 5 ss.

⁵ In dottrina c’è chi ha rilevato come la giurisprudenza europea abbia fornito una “nozione autonoma di *vittima* rispetto agli usi linguistici degli ordinamenti nazionali, attenta all’evoluzione sociale e idonea ad evitare eccessivi formalismi che renderebbero inefficace e illusoria la protezione dei diritti convenzionali”: G. UBERTIS, *La tutela dei diritti dell’uomo davanti alla Corte di Strasburgo*, cit., p. 7.

⁶ Evidenzia i limiti della protezione indiretta dell’ambiente A. SACCUCCI, *La protezione dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani*, in *La tutela dei diritti umani in Europa – Tra sovranità statale e ordinamenti sovranazionali*, a cura di A. Caligiuri - G. Cataldi - N. Napoletano, Padova, 2010, p. 513 ss.

⁷ Non vengono considerati “vittime” 19 ricorrenti, in quanto abitanti in comuni diversi da quelli ritenuti a rischio dagli studi epidemiologici. Cosicché la Corte europea limita il perimetro delle proprie statuizioni di merito agli abitanti di Taranto, Crispiano, Massafra, Montemesola e



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

risultavano abitare in zone ritenute “ad alto rischio ambientale” dal Ministero dell’ambiente, nelle quali lo stato d’inquinamento riconducibile all’attività siderurgica del polo tarantino avrebbe reso le persone “maggiormente vulnerabili a diverse malattie” (§ 105) – segnatamente di tipo oncologico, cardiovascolare, respiratorio e digestivo – così come ampiamente dimostrato dagli studi epidemiologici svolti negli anni (in particolare, vengono richiamati i rapporti SENTIERI del 2012 e del 2015 e quello dell’ARPA del 2017). Ed è evidente – a parere del giudice europeo – come l’inquinamento abbia avuto conseguenze nefaste sul *benessere* dei ricorrenti interessanti (§ 107), cosicché non può dubitarsi che questi debbano essere qualificati come “vittime” ai fini della Convenzione.

Quanto al previo esaurimento dei ricorsi interni, la Corte EDU non condivide le argomentazioni del Governo italiano, secondo il quale i ricorrenti avrebbero potuto presentare una denuncia penale, agire per un provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c., esperire una *class action*, ovvero ancora sollevare una questione di costituzionalità. Il decidente, infatti, ritiene fondate le doglianze degli abitanti interessati dalle emissioni, i quali si lamentavano dell’assenza di un rimedio avverso la mancata adozione, da parte delle istituzioni, di quelle misure necessarie per tutelare la loro salute e l’ambiente, cui si accompagnava la prosecuzione dell’attività economica inquinante. L’ordinamento giuridico italiano, dunque, viene ritenuto spoglio di un rimedio azionabile dai singoli per garantire il risanamento ambientale delle zone inquinate, e, a tal fine, viene considerato non idoneo tanto il potere di sollevare una questione di legittimità costituzionale, in quanto il singolo non avrebbe accesso diretto al sindacato della Consulta (§125), quanto il complesso dei rimedi previsti dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, giacché azionabili solo dal Ministero dell’ambiente (§ 126).

Infine, la natura permanente della violazione perpetrata dalle istituzioni italiane permette di superare l’*empasse* rappresentato dal termine di sei mesi per la presentazione del ricorso, scadenza temporale che inizia a decorrere solo a partire dal momento in cui la situazione si è conclusa (§ 131): essendo l’emergenza ambientale ancora in atto, è evidente come il suddetto limite temporale non possa ritenersi esaurito.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

2.2. Le statuizioni di merito.

Risolte le questioni di ricevibilità, la Corte EDU si addentra nell’esame del merito della causa, ritenendo fondate le censure dei ricorrenti e dichiarando la violazione tanto dell’art. 8 quanto dell’art. 13 della Convenzione europea.

L’architrave argomentativo del decidente si fonda sul concetto di “benessere” («*bien-être*», § 157): come già evidenziato, esclusa una tutela dell’ambiente in sé considerata, i danni ambientali hanno rilievo purché compromettano proprio il benessere delle persone e le privino del godimento del loro domicilio, in modo tale da nuocere alla loro vita privata. Il decidente precisa che tale compromissione deve superare una soglia minima di gravità, vale a dire che i danni ambientali devono essere tali da tradursi in un concreto *vulnus* alla qualità della vita dei singoli interessati (§ 157).

E la Corte EDU, sul punto, si mostra ben consapevole dell’effettiva dimensione del problema, il quale non può risolversi sulla base di soluzioni univoche ma necessita, piuttosto, di un bilanciamento tra tutela della salute dei singoli ed interesse della società all’esercizio di un’attività economica di rilievo nazionale. Proprio in ordine alla ricerca di tale equilibrio, viene rimarcato come gli Stati godano di un certo margine di apprezzamento (§ 158), che in ogni caso deve essere adeguatamente sfruttato, proprio per conciliare lo sviluppo industriale con la prevenzione dei rischi che esso comporta per la collettività.

Queste enucleazioni di principio fanno da premessa per una secca conclusione del giudicante: lo Stato italiano non è stato in grado di bilanciare le opposte esigenze, ossia non ha rispettato l’interesse dei ricorrenti a non subire gravi danni all’ambiente nocivi per il loro benessere e la loro vita privata, da un lato, e l’interesse della società complessivamente intesa, dall’altro. Ne risulta la violazione dell’art. 8 della Convenzione (§ 174). Tale epilogo viene raggiunto mediante la valorizzazione, da parte del giudice europeo, delle già citate evidenze scientifiche disponibili, le quali attestavano un’inequivoca relazione causale tra le emissioni dell’ILVA e l’aumento della mortalità e morbilità nelle zone interessate (§ 163 ss.). Una conclamata emergenza sanitaria, dunque, gestita dallo Stato italiano senza la dovuta diligenza, mediante misure che non solo non hanno assicurato il risanamento ambientale delle zone interessate, ma, addirittura, hanno consentito la prosecuzione di un’attività economica palesemente rischiosa per la salute delle “vittime”. Degno di nota è poi il richiamo della Corte alla sentenza *Torreggiani* (§ 182), con la quale il caso in oggetto condivide l’urgenza e la necessità di un tempestivo intervento delle istituzioni interne.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

All’argomentata lesione dell’art. 8 C.E.D.U. il decidente accosta anche quella dell’art. 13 C.E.D.U., ritenendo che l’ordinamento giuridico italiano non abbia predisposto rimedi attivabili dai singoli per dolersi del mancato disinquinamento delle zone interessate (§ 176), e, quindi, dell’omessa predisposizione di misure necessarie a salvaguardare la loro salute.

Come anticipato, la Corte EDU non accoglie le richieste risarcitorie, ritenendo che l’accertamento delle violazioni costituisca una riparazione sufficiente per il danno morale subito (§ 187).

3. Riflessioni conclusive: la difficile tutela dei diritti umani nella “società del rischio”.

Sullo sfondo della sentenza in oggetto si colloca uno dei più drammatici “problemi della modernità”⁸, vale a dire quello dell’individuazione di un’armoniosa conciliazione tra esercizio di attività rischiose e tutela dei diritti umani. Questioni di economia del presente lavoro impediscono di analizzare *funditus* le geometrie di un tema così spigoloso. Basti, in questa sede, osservare come al centro delle aspettative di tutela delle vittime si sia da sempre collocata la ricostruzione del rapporto di causalità tra lo svolgimento di attività a cui la società non può rinunciare *in toto* – ma solo minimizzarne il rischio di lesioni correlate⁹ – e taluni danni alla vita e alle persone¹⁰.

E, in quest’ottica, non è certamente casuale la scelta della Corte EDU di filtrare le doglianze dei ricorrenti dall’ottica dell’art. 8 della Convenzione europea (diritto alla vita privata) e non invece dell’art. 2 (diritto alla vita)¹¹.

Invero, si osservi come nella giurisprudenza europea la vita di cui all’art. 2 C.E.D.U. riceva una tutela pressoché assoluta¹², cosicché essa assurge a valore non contemperabile con nient’altro, tanto meno con un bene di rango inferiore quale l’esercizio di attività industriale. Con la conseguenza che, ove venga

⁸ Le parole sono di F. STELLA, *Giustizia e modernità – La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime*, Milano, 2001, p. 3.

⁹ Sulle attività rischiose giuridicamente consentite v. F. MANTOVANI, *Diritto penale – Parte generale*, Padova, 2013, p. 354 ss.

¹⁰ Per approfondimenti monografici sul tema del rapporto di causalità nell’ambito delle attività rischiose v. F. CENTONZE, *La normalità dei disastri tecnologici – Il problema del congedo dal diritto penale*, Milano, 2004; L. MASERA, *Accertamento alternativo ed evidenza epidemiologica nel diritto penale – Gestione del dubbio e profili causali*, Milano, 2007; A. SERENI, *Causalità e responsabilità penale – Dai rischi d’impresa ai crimini internazionali*, Torino, 2008; F. STELLA, *Giustizia e modernità – La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime*, cit.

¹¹ Critica la scelta della Corte EDU di porsi nell’ottica dell’art. 8 e non dell’art. 2, evidenziandone le conseguenze, S. ZIRULIA, *Ambiente e diritti umani nella sentenza della Corte di Strasburgo sul caso Ilva*, cit., p. 154 ss. Sugli obblighi di protezione v. anche C. RIZZO, *La sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e gli obblighi positivi di protezione dei diritti umani violati*, in *Studi su diritti umani*, a cura di S. De Bellis, Bari, 2010, p. 180 ss.

¹² Così S. ZIRULIA, *Ambiente e diritti umani nella sentenza della Corte di Strasburgo sul caso Ilva*, cit., p. 151.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

cagionato un danno alla vita – da un’industria, ma anche da una persona fisica – il suo riconoscimento giuridico non può prescindere da una ricostruzione puntuale del rapporto di causalità tra i due termini della questione: la condotta e l’evento.

La prospettiva, invece, è destinata a mutare radicalmente rispetto al plesso di diritti tutelati dall’art. 8 C.E.D.U., disposizione che, al paragrafo 2, contempla espressamente la possibilità che il rispetto della vita privata si contemperì con altri valori dell’ordinamento, tra cui figura, con una certa rilevanza per il caso di specie, “il benessere economico del paese”.

Vertendo il dibattito proprio sul fronte del rispetto della vita privata – declinata dal decidente in termini di “benessere” e “qualità della vita” (§ 157) – nella trama argomentativa della sentenza *Cordella c. Italia* traspare un totale disinteressamento nei confronti di ogni relazione causale individuale¹³: per vero, nel caso di specie premeva solamente stabilire se lo Stato italiano avesse adottato o meno quelle misure necessarie a proteggere la salute e l’ambiente dei cittadini dall’esercizio di un’attività industriale rischiosa. Degli studi epidemiologici citati in precedenza, infatti, il giudice europeo non si avvale per l’individuazione di rapporti di causalità rilevanti, ma solo per stabilire che le emissioni dell’ILVA fossero effettivamente pericolose e meritevoli di un intervento istituzionale, così da far rilevare la mancata adozione di misure da parte dello Stato italiano. E, constatata detta omissione, se n’è dedotta una lesione della vita privata degli interessati, che in quanto tale, però, non ha giustificato alcun risarcimento: da qui l’affermazione che l’accertamento delle violazioni costituisce compensazione sufficiente per il danno morale subito (§ 187).

Ora, v’è da chiedersi se l’evanescenza di termini come “benessere” o “qualità della vita” – a cui, in realtà, nemmeno il decidente riesce a dare un volto preciso – possa essere sufficiente per approntare una tutela adeguata della salute dei soggetti interessati e dell’ambiente¹⁴.

In verità, non può sottacersi come la pronuncia in commento, che, nella sostanza, riconosce la dannosità di un’attività senza scendere a verificare puntualmente quali siano i nocuenti che essa ha realmente prodotto, rappresenti un passo ancora troppo breve sul cammino della tutela dei diritti umani nella

¹³ Il decidente, infatti, tiene a precisare che l’ipotesi trattata nel caso di specie è ben diversa da quella scrutinata nel caso *Smaltini c. Italia*, ove si trattava di stabilire se le emissioni dell’ILVA avessero causato una leucemia nella ricorrente (§ 162).

¹⁴ Auspica un congedo dal diritto penale F. CENTONZE, *La normalità dei disastri tecnologici – Il problema del congedo dal diritto penale*, cit., p. 284.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

“società del rischio”¹⁵.

(20.05.2019)

¹⁵ Così definita da U. BECK, *La società del rischio – Verso una seconda modernità*, Roma, 2018.